

**Teoria e storia del diritto**


*Diretta da Laura Solidoro e Francesco Mancuso*

# **Conoscenza, volontà, diritto**

Studi in memoria di  
Alfonso Catania

*a cura di*

G. Preterossi, F. Mancuso,  
V. Giordano, G. Bisogni



**Giappichelli**

## UN REALISTA GENTILE E GENEROSO

*Nello Preterossi*

Alfonso Catania aveva la capacità di cogliere l'essenziale delle questioni teorico-giuridiche. Con *Decisione e norma*, mostrò come anche in Italia la filosofia del diritto potesse uscire dalla morsa normativismo-realismo, evidenziando l'inevitabile connessione politica dei due piani, e la centralità teorica della questione dell'effettività, della sua produzione. Sulla scia di quell'importante studio, continuò a lavorare su Kelsen, Hart, Romano, Mortati, scavando su una serie di questioni teoriche fondamentali, come il nesso potere-riconoscimento (e la differenza di quest'ultimo rispetto al consenso), la norma fondamentale, la funzione comunicativa delle norme, l'uso sociale del diritto, la costituzione materiale e lo Stato sociale, la cittadinanza, i vincoli politici del diritto internazionale, le aporie della globalizzazione.

Alfonso credeva nell'emancipazione possibile, nella possibilità di dare forza alla ragione (non ragione alla forza), ma senza fughe nell'astrazione ineffettuale. Guardava con ironia ai normativismi astratti e impolitici. Gli strumenti di garanzia erano per lui, lucidamente, sempre frutto di politiche del diritto, di scelte che muovevano da interessi, oltre che da ideali. Per garantire i diritti, per realizzare non "la" Giustizia, ma politiche di giustizia sociale incarnate, occorre spostare i rapporti di forza. Il diritto in parte li riflette, ma allo stesso tempo può aiutare ad arginare il puro arbitrio, orientando la società in senso progressivo. Non c'è nulla di garantito, ma il campo della lotta egemonica è aperto, tanto più in un contesto pluralista. Le idee, e insieme ad esse la capacità di organizzare quelle forze determinate che costituiscono il nucleo materiale delle costituzioni, esprimendo bisogni sociali e orientamenti collettivi, contano. In quanto tecnica di regolazione sociale quello giuridico è uno strumento necessario, ma che non va divinizzato. Esso, nei suoi contenuti, può e deve mutare. Non c'è alcun contenuto normativo eterno che sottragga il giuridico al conflitto. Per fortuna, perché vuol dire che confliggendo il diritto può essere migliorato, divenire mezzo di trasformazione sociale. Il diritto non è l'altro dal potere, ma da un lato un "freno" con il quale se ne può frenare gli eccessi, soprattutto in uno Stato costituzionale di diritto, dall'altro una risorsa in mano al potere sociale, dal basso, per far valere istanze ancora non riconosciute. Il giuspositivismo critico di Cata-

nia è tutto qui, in questa lucida, realistica compenetrazione tra validità ed effettività, artificio normativo e forza sanzionatoria, progetto e garanzia, volontà sociale che si fa politica e regole. Una posizione che non può mai appiattirsi sul presente, sul dato di fatto, e allo stesso tempo non si consente di prescindere dalla realtà effettuale e dalle sue ipoteche, perché mira a una trasformazione concreta, credibile.

Alfonso ci manca. Ma, soprattutto, gli siamo grati. Anche per aver tenuto ben fermo un concetto di Università alto, aperto (come dimostra la pluralità delle voci che ha chiamato a Salerno). Alfonso, insieme a Laura Bazzicalupo, l'amata compagna di una vita, ha creato una Scuola, all'insegna della curiosità, dell'impegno e della *philia*. Non è cosa da poco. E il fatto che quella comunità sia ancora vitale e si stia arricchendo di nuove, giovani energie, è la conferma della sua felice intuizione.

## CRITICA ED EMANCIPAZIONE: IL DIRITTO COME CULTURA IN ALFONSO CATANIA

*Francesco Mancuso*

Se dovessi essere costretto a isolare due termini distintivi, oggi si direbbe due *keywords*, del percorso di pensiero filosofico-giuridico di Alfonso Catania, risponderci: “dinamicità” e “artificialità”. La prima derivante dalla sapiente interazione delle dottrine di Kelsen e di Hart che ha condotto l’autore a formulare vivide rappresentazioni del diritto “vivente”, in perenne trasformazione; la seconda risultante dalla caratteristica tipica del diritto: quella di essere un apparato normativo ‘in funzione della volontà’, ma necessariamente racchiudente essenziali contenuti di senso. Questo significa non solo interazione continua tra norma e decisione, concetti sui quali Catania ha scritto un libro che può essere ben definito un classico della filosofia del diritto europea del secondo Novecento<sup>1</sup>, ma anche, e soprattutto, essenziale umanità del diritto, responsabilità che ne deriva dall’agire in esso e con esso, la sua non sacralità, la possibilità e a volte l’obbligo (morale) di criticarlo e, nel caso, modificarlo. Alfonso Catania è stato colui che ha raffinato al più alto grado una metodologia d’indagine positivistico-critica che sola può consentire di cogliere alcune delle (a volte epocali) trasformazioni del diritto in corso: lo svuotamento, pur nella loro permanenza, delle tradizionali categorie giuridiche (sovranità, ordinamento, giudizio); il sostituirsi alla cultura giuridico-politica di logiche mercatiste e tecnocratiche a volte profondamente corrive con il demagogismo semplicistico del populismo (e ciò dovrebbe quanto meno mettere in guardia rispetto alle ‘alcinesche’ seduzioni provenienti dalla affermazione, più un ottativo retorico che una effettiva evoluzione del diritto, di principi etico-giuridici, ragionevoli argomentazioni, buone ermeneutiche, etiche pacificatorie – ma con effetti polemogeni – e giustizie procedurali, in un contesto dove l’auspicato affermarsi del *réseau* sulla *pyramide* ne mostra anche sconessioni, smagliature e finte ‘orizzontalità’); un movimento discontinuo ma inesorabile di «decodificazione, deregulation, derog[he] ed ecce-

---

<sup>1</sup> A. CATANIA, *Decisione e norma* (1979), nuova edizione a cura di V. GIORDANO e F. MANCUSO, Roma 2023.

zion[i] che modifica irreversibilmente i codici non solo del costituzionalismo, ma dello stesso principio di legalità, trasformando la ‘legge’ in atto imperativo particolaristico, incerto, sconnesso, entropico, a volte emergenziale, in difficile equilibrio «su quel discrimine – origine e sospensione del giuridico – che, sempre più spesso, viene individuato da filosofi politici e giuridici come il nodo qualificativo dell’essenza del diritto nella contemporaneità»<sup>2</sup>. Degiuridificazione, polverizzazione del diritto e della legge, pluralità di attori e produttori di diritto irresponsabili, trasformazioni tecnologiche imponenti: tutto ciò equivale, o può equivalere, a decostituzionalizzazione e, sempre più spesso, a denegata giustizia. E a nulla vale opporre a tali processi, inesorabili, tra cui la «tendenza anarchica del diritto» (che tuttavia rafforza moltissime occulte, opache, irresponsabili ἀρχή), speranze in improbabili ‘svolte’ ermeneutiche o filosofico-morali: fuori dal recinto accademico, che rischia di diventare una fortezza Bastiani sospesa tra un iperrealismo cinico e politicista, da un lato, e un irenismo alquanto stucchevole quando non ripetitivo in certi assai compiaciuti salmi definitivi dall’altro, c’è la profondissima crisi del diritto, dei diritti, della democrazia, della legalità e dello stesso costituzionalismo, la cui alternativa sono solo barbarie, dominio, violenza, sopraffazione, ineguaglianza, esclusioni. Una crisi della ‘forma’ giuridica, di quella «mediazione procedurale e formale»<sup>3</sup> che è il lascito, prezioso quanto fragile, della civiltà giuridica, luce assediata da moltissime ombre.

Alfonso Catania non ha mai pensato la filosofia giuridica come se fosse un orizzonte di questioni del tutto distaccate dalla vita reale delle persone agenti con il diritto e nel diritto. Semmai, egli ha percorso una metodologia che lui stesso definiva ‘sincretistica’ e che sola può permetterci oggi di elaborare una vista dell’insieme e dei particolari di un fenomeno giuridico della cui frammentazione un approccio ‘tecnicista’, ovvero non teorico e non consapevole della storia e della sociologia, dell’economia e della politica, non potrà mai restituire senso, direzione, problemi, derivate possibili o in atto.

Anche per questa ragione sono estremamente grato a Laura Solidoro per aver voluto far esordire la nascente collana *Teoria e storia del diritto* con questo omaggio, dovuto e profondamente sentito, ad Alfonso Catania.

---

<sup>2</sup> A. CATANIA, *Metamorfosi del diritto. Decisione e norma nell’età globale*, Roma-Bari 2008, p. 5.

<sup>3</sup> A. CATANIA, *Diritto positivo ed effettività*, Napoli 2009, p. 36.

## ALZANDO IL SIPARIO SUI SOGGETTI

*Valeria Giordano*

Quando a conclusione del mio percorso di studi in Giurisprudenza mi recai dal professor Catania per chiedergli la tesi, fui accolta con il sorriso e con l'entusiasmo di chi ha fatto della formazione dei giovani l'aspetto primario della propria esistenza. L'intelligenza e la sensibilità non comuni che caratterizzavano il suo metodo di insegnamento lo portavano a considerare sempre la prospettiva degli studenti, rispetto ai quali sentiva forte il peso della responsabilità morale e la necessità di veicolare loro la forza di una pratica del diritto da costruire nella quotidianità. Avevo seguito i suoi corsi di Filosofia del diritto e di Teoria generale del diritto ed avevo conservato vivo il senso del suo impegno culturale nei confronti delle nuove generazioni a cui affidava la carica propulsiva di una lotta per i diritti che riteneva incessante e mai da intendersi staticamente e che restituisse la radice umana e dinamica della costruzione sociale del diritto.

Certamente occorreva, per Alfonso Catania, guardare sempre al diritto e alle sue zone d'ombra in chiave critica e riflessiva, sottoponendo al vaglio dell'effettività un lessico giuridico in continua evoluzione e carico di quella tensione immanente al tessuto sociale, rifuggendo dal rischio di consegnarlo al nichilismo della decisione in cui tendono a scomparire gli uomini con le loro passioni, le loro aspettative e le loro stesse responsabilità. Alzare il sipario sui soggetti, rivelando le traiettorie opache dei processi decisionali significava infatti mostrare i mille volti della politicità del diritto: mille volti che esprimono la genesi incessante di quell'*auctoritatis interpositio* ineliminabile in ogni grado della nomodinamica kelseniana a lui tanto cara<sup>1</sup>, abdicando alla possibilità di immunizzarsi rispetto alla valenza ideologica di cui è inevitabilmente intriso il diritto<sup>2</sup>. Quest'ultimo, infatti, nel suo lucido e raffinato approccio teorico, non può non esse-

---

<sup>1</sup>H. KELSEN, *Il custode della Costituzione*, in ID., *La giustizia costituzionale*, Milano 1981, p. 243. Sul tema dell'*auctoritatis interpositio* si vedano le pagine bellissime che Catania scrive in *Manuale di teoria generale del diritto*, Roma-Bari 1998, pp. 56-60.

<sup>2</sup>Sulla relazione problematica fra immunità e comunità a partire dalla centralità del paradigma biopolitico, si veda R. ESPOSITO, *Immunità comune, Biopolitica all'epoca della pandemia*, Torino 2022.

re scorto se non nella sua costitutiva relazione con la realtà sociale, al cui banco di prova sottoporre un costrutto formale sempre libero da ipoteche sostanzialistiche e da dogmi ideologici, al costo di rinunciare a cogliere l'essenza della sovrannità, occultandola in un'immagine irenica dell'effettività.

Categoria, quest'ultima, che, non presentandosi, mai neutrale agli occhi di Alfonso Catania, costituisce, del resto, la chiave di lettura per risolvere quell'antico dilemma di origine platonica-aristotelica, fra governo delle leggi e governo degli uomini, la cui formulazione riflette, inevitabilmente, fra irrazionalismo e contingenza normativa, il peso dello scontro fra libertà e potere. E proprio la declinazione di tale dialettica allora a rappresentare la cifra del vivere associato e a un tempo il fondamento della normatività, sia nel senso hobbesiano della istituzione di vincoli posti agli individui all'interno di una comunità, sia nel senso della costruzione di nuove strade normative, che rinviano incessantemente ad inediti ambiti di azione collettiva, impensabili al di fuori di quella dimensione prassista volta a ricollocare al centro del palcoscenico l'uomo, con i suoi valori, le sue opzioni politiche, le sue decisioni normativizzanti.

Una prospettiva che, pertanto, proprio rivalutando la linfa vitale dell'effettività e riscrivendo le regole di accesso al gioco democratico restituisce tutta la complessità dello scenario contemporaneo, istituendo a un tempo una connessione continua con il procedere storico delle vicende umane, nel tentativo di risignificarle in chiave critica e facendo risaltare l'irriducibilità del momento decisionale e politico del diritto.

Appare indispensabile, allora, oggi più che mai, preservare l'opzione anti-ideologica di Alfonso Catania, che, ritendendo non negoziabile lo spazio per la critica e per il dissenso, ci riconsegna l'essenza partecipativa e democratica di una tecnica di convivenza sociale costruita *dagli* uomini *per* gli uomini.

## ALFONSO CATANIA DIECI ANNI DOPO. E OLTRE

*Giovanni Bisogni*

È trascorso un decennio dalla scomparsa di Alfonso Catania.

Il suo itinerario di ricerca, al confronto con l'attuale filosofia del diritto, sembra una ferrovia dismessa, un tempo percorsa da numerosi treni e tutti moderni, ma ora ricoperta da erbacce, quasi isolata dal resto della rete e ricordata solo da nostalgici di un tempo in cui fare filosofia del diritto significava fare teoria, nientemeno che generale, del diritto.

In effetti, era una filosofia del diritto a cui non si aveva accesso se non si padroneggiavano (almeno) studiosi del nome di Hans Kelsen, Herbert L.A. Hart, Alf Ross, Norberto Bobbio (per citare solo alcuni e i più noti). Autori diversi, per certi aspetti anche molto diversi gli uni dagli altri, ma che avevano costituito una *koiné*: quella *koiné* in virtù della quale, se si voleva praticare questa disciplina, magari anche da posizioni oblique e inoltrandosi su piste poco battute, prima o poi ci si sarebbe dovuti pronunciare su determinati temi come il rapporto fra diritto e forza, fra diritto e morale, su validità, effettività, obbligatorietà, su diritto positivo e diritto naturale, sulla nozione di norma ...

Proprio per la generalità di questi temi era una disciplina che rendeva inevitabile l'impegno intellettuale. Ciò non significava necessariamente prendere posizione nel dibattito politico, anzi l'aspirazione alla scientificità nello studio del diritto era molto sentita all'epoca proprio perché la figura dell'intellettuale *engagé* era iperinflazionata, ma questa aspirazione era sempre vissuta nella consapevolezza che – con le parole di Gustav Radbruch – «nelle sue grandi epoche, il compito della filosofia del diritto è stato pur sempre quello di stare al servizio della vita, ora ponendo ai grandi movimenti politici il loro scopo, ora chiarendolo»<sup>1</sup>.

E per questo, scrivere aveva un che di artigianale. Richiedeva tempo, modestia di approccio – spesso si iniziava non pubblicando da subito il frutto della propria riflessione, ma recensendo opere altrui – su riviste alle quali non aveva senso avvicinarsi se lo scritto non avesse superato il vaglio di studiosi più esperti – un tempo si chiamavano 'maestri' –, i quali fungevano da garanti del livello qualitativo di ciò che vi si pubblicava.

---

<sup>1</sup>G. RADBRUCH, *Filosofia del diritto* (1932), Milano 2021, p. 32.

La filosofia del diritto oggi è cosa diversa. È diventata plurale, talmente plurale che, per dirla con Leopoldo Elia che se ne lamentava già negli anni Ottanta, «più che le certezze del metodo si direbbe che non di rado è l'“orecchio” o il “gusto” di un autore a salvaguardare il carattere giuridico del lavoro»<sup>2</sup> – carattere che, relativamente alla filosofia del diritto, talvolta si pensa di assicurare in termini puramente verbali aggiungendo parole come ‘diritto’, ‘giuridico’, ‘legale’ a ciò che si sta scrivendo.

L'impegno intellettuale c'è ancora, anzi il suo spazio forse si è persino accresciuto a causa della mancanza di «grandi movimenti politici», ma proprio per questo lo si può mettere a valore facendone una parte del proprio lavoro. È la cd. ‘terza missione’: oggetto di specifica valutazione in termini di carriera, strumentale a costruire e a migliorare il *ranking* della struttura cui si appartiene e, se viene rivestito dal *packaging* più opportuno, può migliorare il proprio profilo pubblico e giungere persino a livelli di monetizzazione.

Va da sé che anche lo scrivere ne ha risentito. La pluralizzazione tematica offre molte più occasioni di scrittura: oggi si può pubblicare molto più rapidamente di un tempo perché è più probabile che su uno specifico argomento la letteratura sia scarsa. Anzi, più si pubblica e meglio è perché gli articoli, libri, i capitoli su volumi collettanei – non, però, le recensioni perché, se non si ha il tempo di leggere i libri altrui, figuriamoci se ce n'è per scrivervi un commento che, per giunta, per decreto ministeriale non è nemmeno apprezzabile in sede di concorso pubblico – sono ormai ‘prodotti della ricerca’, senza soverchie preoccupazioni circa la loro qualità giacché la classificazione amministrativa delle riviste permetterà al contenitore di far aggio sul contenuto.

Non è rimasto, allora, proprio nulla della filosofia del diritto di Alfonso Catania? La risposta è no: è rimasto molto, ne è rimasto il «seme».

Fare filosofia del diritto per Alfonso Catania equivaleva, innanzitutto, a *conoscere* il diritto. Conoscere il diritto significa, in primo luogo, assumere il punto di vista esterno, il che equivale a mantenersi all'altezza di un compito della filosofia del diritto che era ed è tuttora quello critico: far vedere il diritto non per quello che dicono i suoi utenti, ma per quello che esso è, al di là dell'esoterismo che ha sempre circonfuso il sapere giuridico. In ciò Alfonso Catania è stato figlio del proprio tempo: il tempo del disincanto, dello smascheramento delle ideologie, della consapevolezza che il diritto è mezzo e non fine, è una tecnica che non è riservata solo agli addetti ai lavori, ma che è sempre agita anche dai profani e per il perseguimento di fini politici i più svariati e – come accaduto nel Novecento e come accade ancora oggi – non sempre commendevoli. Conoscere il diritto significa, quindi, ‘squarciare i veli’ di kelseniana memoria, senza indulgere, però, in realismi vecchi e nuovi – tutti animati dall'intento di addomestica-

---

<sup>2</sup>L. ELIA, *Diritto costituzionale*, in A. FALZEA, *Cinquant'anni di esperienza giuridica in Italia*, Milano 1982, p. 358.

re l'ineffabile natura del diritto – e ricordando che il diritto non è realtà, è tensione verso la realtà, è strumento per plasmarla e, paradossalmente, rivela se stesso proprio nell'esatto momento in cui l'effettività vi si oppone.

Ma fare filosofia del diritto per Alfonso Catania significava al tempo stesso *riconoscere* il diritto. Riconoscere il diritto porta con sé che il diritto è, sì, tecnica, ma tecnica *neutralizzante*. Questa tecnica può avere qualsiasi contenuto e storicamente i suoi utenti hanno fatto quello che volevano di essa, ma riconoscere il diritto implica che esso ha una propria *specificità*. Significa non rassegnarsi all'idea che dietro al velo del diritto non vi sia altro che il volto pietrificante della Gorgone, che non sia possibile distinguerlo da una banda di briganti; e significa, quindi, che esso non serve solo per sanzionare negativamente una realtà riottosa alle sue pretese normalizzanti, ma è anche tecnica promozionale, posta neutralmente al servizio della vasta fenomenologia storica degli interessi dei suoi utenti comuni. Questa specificità, per Alfonso Catania, non la si può cogliere solo da un (asettico) punto di vista esterno: richiede di penetrare nel punto di vista interno, di dar conto di come il diritto sia adoperato dai suoi fruitori, senza cadere nel gorgo delle norme come ragioni per agire – vortice in fondo al quale il diritto finisce con l'essere nient'altro che morale applicata – e mantenendosi sempre lucidi, razionalisti, e quindi nella piena consapevolezza che riconoscere il diritto non è un equivalente del riconoscere dio. Il diritto serve a risolvere problemi *qui ed ora* ed esige dagli esseri umani una cooperazione mutevole, contingente, magari anche opportunistica e strategica, che non salva sempre, non offre sempre l'unica soluzione corretta, ma lascia lo spazio per la decisione, per il comportamento responsabile e anche liberatorio verso un ordine che coloro i quali non conoscono autenticamente il diritto ritengono spesso pietrificato, immodificabile e intrinsecamente conservatore.

Questo è il «seme» lasciato da Alfonso Catania. Coltivarlo richiede pazienza e forte può essere la tentazione di accantonarlo per seguire temi più *à la page*, attraverso cui mostrare tutta la propria padronanza e assertività. Ma a coloro che sanno aspettare è riservato un premio: quello di essere, secondo Friedrich Schiller, "*Breite und Tiefe*".

*“Ne brillano tanti nel mondo,  
su tutto hanno qualcosa da dire,  
a loro si può domandare  
dov'è quel che eccita e piace;  
a sentirli parlare a gran voce,  
c'è da creder davvero che l'amata abbia ceduto.  
Eppure, essi lasciano il mondo in silenzio,  
vana fu, la loro vita;  
chi vuol compiere qualcosa d'immenso,  
avesse anche partorito un gigante,*

*riunisca in silenzio e attenzione  
il massimo sforzo nel più piccolo punto.  
Il tronco svetta nell'aria  
sfoggiando lussureggianti rami,  
le foglie risplendono, respirano fragranza,  
eppure non riescono a dare dei frutti;  
soltanto il seme, in un piccolo spazio,  
nasconde l'albero, vanto del bosco".*

METAMORFOSI DELLA CRITICA.  
EFFICACIA E ORGANIZZAZIONE  
AL TRAMONTO DELL'OBEDIENZA MODERNA

*Adalgiso Amendola*

1. – Una brutta retorica dell'autenticità, che viene fuori dalla volgarizzazione di alcuni avvertimenti di Heidegger, vorrebbe che il filosofo 'autentico' pensi sempre un solo pensiero, nel senso che mantenga la sua indagine dentro una sorta di esercizio progressivo e lineare di disvelamento della propria verità. La postura che Alfonso Catania ha mantenuto e ha trasmesso è molto lontana da questa idea di conquista progressiva e successiva difesa di una verità o di una posizione. Il suo stile filosofico piuttosto richiama una postura wittgensteiniana, per richiamare uno dei suoi autori fondamentali: non si pensa sempre la stessa verità, semmai si sosta sempre attorno allo stesso problema, perché l'attività di ricerca non sta nello scoprire ciò che sarebbe nascosto, ma nel problematizzare quello che il senso comune dà per scontato, facendone emergere di volta in volta disconnessioni, incongruenze, crampi mentali. Wittgenstein intendeva l'attività filosofica come una sorta di terapia, che tendeva a rilevare e 'sciogliere' gli apparentemente irrisolvibili problemi che il linguaggio continua a riprodurre. Pur senza la pretesa terapeutica forte di Wittgenstein, Catania ha sempre assunto l'obiettivo di chiarificazione del senso comune, e non la volontà di fondazione teoretica, come stile di fondo della sua ricerca<sup>1</sup>. Problematizzare il senso comune significa però anche assumere come sfondo della propria ricerca prassi mutevoli, contingenti, che procedono non lungo linee di tranquilla continuità, ma per salti, discontinuità: il riferimento alle pratiche linguistiche, per Catania, tanto lega la teoria indissolubilmente all'uso comune del linguaggio, secondo una interpretazione del 'secondo' Wittgenstein e dei giochi linguistici mediata da Herbert Hart e più in generale, dalla filosofia analitica del linguaggio ordina-

---

<sup>1</sup>Quasi programmaticamente, la citazione in esergo che apre il suo testo teorico fondamentale è tratta dal Wittgenstein di *Della certezza*: «In conclusione il sapere si fonda sopra il riconoscimento» (cfr. A. CATANIA, *Decisione e norma*, nuova edizione a cura di V. GIORDANO e F. MANCUSO, Castelvecchi, Roma 2022, p. 15).

rio, quanto però si separa da qualsiasi presupposizione di compattezza, organicità, lineare continuità delle prassi linguistiche. Non si può fare teoria che non sia analisi dell'uso linguistico, pena lo sganciamento dell'attività teorica dal reticolo di comportamenti, usi, abitudini, decisioni di cui la teoria è attività di interpretazione e di chiarificazione; allo stesso tempo, però, la teoria è attività critica di problematizzazione, senza la quale il riferimento agli usi finisce per nascondere la pluralità e la conflittualità delle azioni e dei discorsi che intessono l'uso stesso.

L'assunzione della discontinuità e della pluralità come traccia non riducibile ad unità, non sistemabile mai definitivamente in uno schema definitivo, riguarda per Catania non solo gli oggetti della teoria, gli usi e i comportamenti, i 'discorsi' nel senso più ampio e non solo strettamente linguistico del termine, per utilizzare un concetto di evidente origine foucaultiana che apparirà sempre più spesso nei suoi scritti, ma retroagisce sullo stesso statuto della teoria: se la scienza giuridica tende, per ragioni strettamente legate al suo essere simultaneamente scienza pratica e conoscitiva, a ridurre attraverso operazioni formalizzanti la molteplicità di fatti, comportamenti e schemi normativi all'unità, e cerca di conservare quanto più è possibile gli strumenti sistematici necessari a questo tipo di operazioni, la teoria invece mantiene, o prova a mantenere, una distanza tra prassi e conoscenza. Il rapporto tra conoscenza teorica e discorsi si mantiene, o dovrebbe mantenersi, in una problematica tensione: le forme che questa tensione assume, però, sono contingenti, proprio perché contingenti sono in ogni caso le formazioni discorsive che la teoria problematizza.

Questo spazio aperto tra contingenza dei discorsi e conservazione di una distanza conoscitiva è per Catania il presupposto stesso della critica. Da Bobbio, Catania accoglie una definizione metodologica del positivismo: il positivismo come metodo consiste, sostanzialmente, nel mantenimento della distanza tra la conoscenza del diritto e la sua valutazione. Solo questa distanza consente di mantenere la possibilità di una critica del diritto, evitando di trasformare la conoscenza giuridica in giustificazione del discorso oggetto. Anche con il suo riferimento costante a Kelsen, Catania preferisce portare in prima linea non tanto la funzione costruttiva e ordinante della forma giuridica, quanto la forza disvelante e critica della conoscenza. In sintesi: mentre la critica del diritto spesso assume la forma giuridica come ideologia da rompere attraverso il riferimento 'antiformalistico' agli interessi e alle volontà che l'astrazione della forma nasconderebbe, da Kelsen Catania accoglie l'idea che la critica è esercitabile se si accoglie un metodo capace di conoscere il discorso giuridico proprio nella sua specificità formale<sup>2</sup>. Il metodo (positivistico, o meglio il positivismo accolto esclusivamente nella sua accezione metodologica) porta in primo piano la funzione conoscitiva,

---

<sup>2</sup> A chiarire questo senso critico e disvelante in cui è accolto il positivismo, ma ancor più lo stesso approccio normativistico, è dedicato tutto il primo capitolo di *Decisione e norma*, che al metodo appunto è intitolato (A. CATANIA, *Decisione e norma*, cit., pp. 23-66).

e con essa quella distanza che è presupposto dell'esercizio della critica; a sua volta, però, la conoscenza normativa è conoscenza di un discorso formale, e la critica deve essere capace di cogliere l'autonomia di questa forma, la specifica realtà di questa astrazione, senza ridurla a mera ideologia, a mistificazione o a illusione. Catania torna più volte sul Kelsen che maggiormente sottolinea la funzione demistificante del metodo della dottrina pura, valorizzando la portata critica del riferimento kantiano: la distanza, che va metodologicamente mantenuta, tra conoscenza e volontà, è necessaria a strappare i veli con cui la volontà torna ogni volta ad avvolgere la realtà, a guardare senza farsi paralizzare la Gorgone del potere. Funzione critica, quindi, della teoria, che è descrizione e non scienza pratica: ma, al tempo stesso, le modalità della descrizione devono saper cogliere lo specifico del discorso giuridico, che è di essere un sapere astratto, formale, e che proprio da questa astrazione, dalla sua esistenza descrivibile in termini di validità e non di mero fatto, ricava la sua capacità di incidere, o almeno la sua pretesa di incidere sui comportamenti, in altri termini la sua obbligatorietà.

Questa ricerca di una specifica posizione della critica – 'salvare' il ruolo critico della teoria senza cadere in trappole riduzionistiche, che finirebbero per non riconoscere il funzionamento specifico del discorso giuridico – in *Decisione e norma*, prima occasione in cui Catania definisce in tutta compiutezza l'originalità della propria posizione teorica, si confronta continuamente con le posizioni critiche che vogliono 'demistificare' l'apparente neutralità dell'ordine normativo, fare emergere il tessuto di decisioni e conflitti che l'ordine delle norme tende a controllare e a neutralizzare, affidandosi a prospettive antiformalistiche, che tendono a ridurre la forma giuridica a mera ideologia, a semplice copertura degli interessi reali, della volontà di classe che muove la macchina giuridica, o, secondo i tentativi di recupero del decisionismo di Carl Schmitt in funzione critica, della decisione politica d'eccezione. L'idea di Catania è che le varie forme di antiformalismo giuridico sono ingenui. O perché, come i sostenitori delle varie versioni di diritto sociale o vivente mitologizzano il fatto, caricandolo in realtà di presupposti normativi, o perché, come il realismo giuridico, finiscono per assumere una visione ristretta dell'effettività, riducendo la macchina del diritto a un complesso di decisioni giudiziarie. Allo stesso modo, Catania pensa che sia una strada senza uscita l'altro antinormativismo, quello che fonda la critica dell'astrazione giuridica nella simmetrica opposizione alla norma di una presunta decisione politica fondamentale, pensata teologicamente come parallelo del miracolo, sulle orme di Carl Schmitt. Contro tutte queste forme di riduzionismo, Catania pensa che solo una comprensione che non liquidi la specificità normativa del diritto possa produrre una critica che non si richiuda in mitologie decisionistiche o in una valorizzazione immediata del dato di fatto, della tradizione o della consuetudine, spacciate per diritto sociale contro la astrazione normativa. *Decisione e norma* è in questo senso una rivendicazione della funzio-

ne critica che è svolta dal metodo normativo, proprio in quanto capace di entrare nella macchina giuridica senza ridurla ad ideologia. Insistere sulla struttura normativa della decisione significa sottolineare come il problema della critica non sia semplicemente disvelare il contenuto del sistema normativo, che siano gli interessi di classe, le prassi degli apparati giudiziari, o, secondo la *nouvelle vague* schmittiana, la misteriosa ‘decisione’: che il diritto trovi il suo contenuto ‘fuori’ dal sistema normativo, è un fatto banale, riconosciuto da qualsiasi positivista avvertito, per cui, kelsenianamente, il diritto può avere qualsiasi contenuto. Il vero problema di un metodo critico è capire perché quel dominio politico, quegli interessi di classe, quelle decisioni dei funzionari si esprimano in quella struttura specifica che è il discorso giuridico, capire non il ‘fatto’ del potere, la descrizione del quale non ha nulla di particolarmente ‘critico’, ma le modalità in cui quel potere o quegli interessi acquisiscono una precisa forma, compongono uno specifico e autonomo ‘discorso’.

In *Decisione e norma*, questa «struttura normativa della decisione», che il metodo critico deve prendere ad oggetto se vuole evitare il riduzionismo ingenuo del decisionismo giudiziario del realismo giuridico o del decisionismo politico dei neoschmittiani, si lega in tutta evidenza ad una difesa di una visione ordinamentale, come ‘schema’ (proprio nel senso critico kantiano) per la lettura del significato dei comportamenti di riconoscimento/accettazione delle pretese normative, attraverso i quali i consociati ‘decidono’ di obbedire e di rendere efficaci le norme. La struttura normativa permette di spiegare il senso dell’obbedienza evitando il ricorso allo psicologismo, e, soprattutto, sciogliendo l’obbligatorietà del diritto nella sua stessa forma normativa. Gli interessi e le decisioni si rendono riconoscibili perché si presentano attraverso una struttura normativa: ed è esattamente il fatto che si diano in questa specifica forma che rende possibili e sensati i comportamenti di obbedienza<sup>3</sup>.

La forma giuridica, quindi, è la necessaria espressione, esterna e riconoscibile, degli interessi e delle volontà che muovono la macchina giuridica. Resta però che questo uso della forma in senso conoscitivo richiama, in *Decisione e norma*, alcuni presupposti fortemente legati ad uno specifico modello di ordine giuridico: la struttura normativa, per poter fungere sia da schema di comunicazione sia da schema di conoscenza delle decisioni, trova la sua espressione sistematica nella costruzione dell’ordinamento giuridico. Questa visione ordinamentale è una forma giuridica molto specifica, ispirata ad una tendenziale unitarietà e unicità del sistema normativo, ereditata da Kelsen dalla tradizione del diritto pub-

---

<sup>3</sup> Sulla struttura normativa della decisione sovrana, cfr. A. CATANIA, *Decisione e norma*, cit., pp. 146-151. È una serrata critica al decisionismo schmittiano, che ha come obiettivo di chiarire la funzione di schema conoscitivo che la forma normativa assume nei confronti del mondo delle decisioni (al plurale, inteso come mondo delle pratiche sociali, non limitato dall’attenzione esclusiva alla decisione sovrana propria del decisionismo politico).

blico, anche se poi è condotta, nella dottrina pura kelseniana, all'estrema formalizzazione e depurata dal peso ideologico dello statualismo e delle lunghe vicende dello Stato-persona. Se i dogmi dell'unicità e della coerenza dell'ordinamento giuridico hanno perso il complessivo senso politico che poteva affidare loro l'ideologia liberale, è pure vero che essi conservano una loro forza teorica. In altri termini, la conoscenza formale del diritto non può che rimandare a una presupposizione di coerenza seppur minimale dell'ordinamento: e, in questo senso minimale, la visione ordinamentale resta, per Catania, in *Decisione e norma* un presupposto necessario per produrre una lettura non riduzionistica della forma giuridica in quanto appunto sistema normativo. Per quanto il positivismo voglia essere accettato esclusivamente dal punto di vista di un arnese critico e metodologico, resta questa presupposizione di coerenza e di unità, necessaria a garantire l'impresa critico-conoscitiva: anche se si separa il positivismo metodologico dalla sua eredità stalistica, resta il fatto che la visione ordinamentale continua a garantire la stessa impresa conoscitiva. L'impresa critica presuppone un nesso tra effettività e validità del diritto che a sua volta si rende possibile solo all'interno di una complessiva visione ordinamentale.

Catania torna nel tempo più volte su questo rapporto tra autonomia del discorso giuridico e lettura del diritto *come sistema e ordinamento*. Vi torna con la consapevolezza che il modello ordinamentale è un riferimento impegnativo, carico di presupposti specifici che rischiano di condizionare l'uso della forma giuridica come strumento di comunicazione ed interpretazione, rischiando di identificare la forma del discorso normativo in astratto con una specifica tradizione giuridica (grosso modo, quella del diritto pubblico moderno statale). La struttura normativa e l'ordinamento, insomma, possono non coincidere: la struttura normativa, che permette comunicazione e riconoscimento, non è detto che in ogni contingenza storica coincida con la visione sistematica del diritto come ordinamento<sup>4</sup>. Consapevole di questa non necessaria coincidenza tra la funzione conoscitiva del metodo normativo, difesa in *Decisione e norma*, e una specifica teoria del diritto come ordinamento, che ancora in *Decisione e norma* sembra implicitamente accettata, Catania progressivamente accentua l'elemento *problematico* di questa presupposizione ordinamentale, fino a metterla esplicitamente in discussione nel suo ultimo testo di sistemazione teorica complessiva. *Metamorfosi del diritto* si presenta già nel sottotitolo come una riscrittura pro-

---

<sup>4</sup>Se in un primo momento ordinamento e 'diritto' (sistema giuridico, struttura normativa etc.) sembrano kelsenianamente coincidere, Catania accentuerà progressivamente la sottolineatura dei presupposti storici (legati prima alla specificità della modernità statale, poi al razionalismo illuministico) della visione ordinamentale del diritto. Cfr. per una esplicita tematizzazione di questa tensione tra sistema giuridico e ordinamento, A. CATANIA, *Trasformazioni del diritto in un mondo globale*, in ID., *Effettività e modelli normativi. Studi di filosofia del diritto*, a cura di V. GIORDANO, Torino 2018, pp. 165-181.

blematizzante di *Decisione e norma*<sup>5</sup>. Il confronto con i processi di globalizzazione e la messa a tema della crisi della centralità della forma Stato permette infatti a Catania di far emergere ora in modo esplicito il nodo problematico che la presupposizione della visione ordinamentale costituisce. In altri termini: l'impresa critica fondata sul mantenimento della tensione tra validità ed effettività, tra pretesa di obbligatorietà del diritto e abitudine all'obbedienza, incontra il limite nel fatto che quel rapporto tra obbedienza e obbligatorietà, tra fatti e norme, non è interno alle scelte metodologiche della critica, ma appartiene a una contingenza storica precisa, che è il modo in cui la forma Stato ha storicamente prodotto una specifica forma di discorso giuridico, emersa conflittualmente tra altri modelli e tra altre tecniche di risoluzione dei conflitti e di controllo sociale. Indagare criticamente il rapporto tra efficacia e comando, tra comportamento e decisione, come fin qui costruito da Catania, è certamente possibile: il problema, però, è che questo approccio critico, questo uso critico della ricostruzione del discorso normativo e del suo rapporto con l'efficacia, sembra avere senso soltanto all'interno di una visione ordinamentale del diritto. La lettura del diritto come ordinamento, però, a sua volta dipende dalla specifica soluzione che al rapporto tra comando e regolazione giuridica ha dato l'esperienza statutale moderna. Qui è il problema, che *Metamorfosi del diritto* pone con molta nettezza, senza timore di saggiare i limiti della stessa scelta per il positivismo critico e metodologico: questa stessa impresa critico-metodologica appare dipendere da una geografia politico-istituzionale centrata sulla *specific*a esperienza statutale e sulla *specific*a razionalità giuridica che ne dipende.

*Metamorfosi del diritto* consiste tutto in una coraggiosa indagine su questo problema centrale: come e in che misura salvare quella *distanza* tra comportamenti e norme, che è il presupposto di una conoscenza critica del diritto, confrontandosi però ora con il dato evidente della *crisi dell'ordinamento e della neutralizzazione giuridica*, come recita per l'appunto già il titolo dell'*Introduzione* di *Metamorfosi del diritto*<sup>6</sup>. Crisi dell'ordinamento, non a caso enunciata immediatamente: perché la sfida per il positivismo critico è che la crisi della centralità statutale si traduce in crisi non solo della tradizione statualistica della scienza giuridica, ma anche in crisi della lettura ordinamentale, che sembra essere presupposto da mantenere anche nell'uso critico e metodologico del riferimento alla forma giuridica e alla struttura normativa.

---

<sup>5</sup> Si tratta in realtà di un libro completamente autonomo dal primo, di cui costituisce un profondo ripensamento, nella coerenza dell'approccio metodologico: «quasi un primo e secondo *Decisione e norma*», dice esattamente FRANCESCO MANCUSO nella sua introduzione alla nuova edizione di *Decisione e norma, Diritto e vita. Il positivismo critico ed empatico di Alfonso Catania*, pp. 5-10, in A. CATANIA, *Decisione e norma*, cit.

<sup>6</sup> A. CATANIA, *Metamorfosi del diritto. Decisione e norma nell'età globale*, Roma-Bari 2008, p. 3.

2. – Il problema, quindi sta nel mostrare, in primo luogo, che la forma giuridica, la struttura normativa, abbia una relativa indipendenza rispetto alla specifica modalità che il discorso giuridico ha assunto nell'esperienza statale moderna. In secondo luogo, occorrerà capire quanto *forma giuridica e diritto come ordinamento* siano concetti teoricamente connessi, o se siano almeno in linea di principio pensabili in modo disgiunto. Catania, in tutta la sua ricerca, non nasconde mai, realisticamente, come il nesso tra principio di effettività e validità dell'ordinamento non sia evidentemente un nesso puramente logico, ma sia stato storicamente concepito all'interno dell'esperienza statale e sia costitutivamente legato alla forma dell'ordinamento. È questo il problema che la scienza giuridica incontra nel confrontarsi con i processi di globalizzazione. Quella che la teoria giuridica positivista classica chiama 'abitudine all'obbedienza', una serie diffusa di comportamenti di conformità, non si rovescia nella pretesa giuridica a ottenere quell'obbedienza in forza di una qualche misteriosa forza normativa del fatto compiuto, o, peggio, per la presupposizione di un imperativo etico a dare obbedienza al potere costituito in quanto costituito. Questa è appunto la mistificazione della scienza giuridica tradizionale, che considera il principio di efficacia, in fondo, come la manifestazione della razionalità intrinseca della forma Stato.

Per Catania, al contrario, la razionalità dell'obbedienza non ha niente in comune con l'idea di una razionalità intrinseca della forma Stato<sup>7</sup>. È appunto la tesi centrale di *Decisione e norma*: se sulle motivazioni profonde dell'obbedienza poco può dire il teorico del diritto, il *fatto* dell'efficacia può essere sobriamente *spiegato* a partire non da una sorta di teleologia razionale, che mostrerebbe nell'obbedienza una sorta di destino 'razionale' dell'ordine moderno statale, ma da una *logica del riconoscimento*. L'obbedienza può essere spiegata come l'esito di un comportamento che riconosce nella norma una pretesa di obbedienza, non razionalisticamente o teologicamente fondata, ma semplicemente resa 'pubblica' dal fatto di essere incorporata in una prassi condivisa. Non c'è bisogno, a questo livello, di supporre una condivisione etica: la pretesa di obbedienza che caratterizza il discorso normativo è pubblica e condivisa nel semplice senso che è incorporata nella prassi riconoscimentale. L'orientarsi (eventuale) dei comportamenti verso la conformità alle norme non è giustificabile o fondabile con riferimento a una specifica razionalità dell'obbedienza, come pretendeva il modello forte 'hobbesiano' che fonda la logica statale moderna, ma è semplicemente spiegabile come la risposta ad una pretesa di obbedienza resa

---

<sup>7</sup> Catania torna spesso su Hobbes e sui fondamenti dell'obbedienza moderna: ma oppone sempre in modo netto la fondazione razionale hobbesiana dell'obbedienza alla risoluzione kelseniana del principio di efficacia in una ipotesi conoscitiva, in una spiegazione ipotetica del senso della pretesa all'obbedienza avanzata dall'ordinamento e risolta nella sua obbligatorietà giuridica, ipotetica e 'infondata'. Sulla riflessione di Catania sulla teoria dello Stato, cfr. A. CATANIA, *Lo Stato moderno. Sovranità e giuridicità*, Torino 1996.

pubblica e riconoscibile esprimendola nel linguaggio della forma giuridica, che esteriorizza e rende comunicabili gli atti di decisione dei poteri costituiti.

È evidente la forza critica, rispetto alle pretese di rintracciare una razionalità specifica nell'ordine statale moderno, di questo approccio fondato non sulla giustificazione dell'obbligatorietà, ma sulla sua 'chiarificazione', attraverso la riconduzione delle decisioni di accettazione/obbedienza alle prassi pubbliche, esteriori, comunicabili di riconoscimento. Non c'è nessuna teologia della decisione, nessun miracolo 'sovrano' nella creazione dell'ordine: c'è un gioco linguistico pubblicamente riconosciuto, non fondato su altro che sulla sua pratica, secondo quella ispirazione wittgensteiniana di cui dicevamo in partenza, che a Catania proviene da Hart, ma viene molto più esplicitamente che in Hart giocata in Catania per 'corrodere' le pretese di fondazione del diritto, mantenendo il riconoscimento dell'autonomia della forma giuridica e del linguaggio normativo, tagliandolo via però da qualsiasi presupposizione riguardo ad una razionalità forte, teologica o teleologica, dell'efficacia.

Nessuna razionalità dell'obbedienza può essere 'dedotta' dal principio di effettività, che pure è presentato dalla scienza giuridica statualistica come un principio di fondazione dell'autorità del comando statale: come abbiamo visto, si tratta di una pretesa di fondazione certo 'decifrabile' e spiegabile sulla base della prassi riconoscimentale, ma l'unica 'razionalità' che il comando statale esibisce resta quella della sua positività. E positività, per Catania, non significa mai razionalità intrinseca del diritto positivo: è il positivismo teorico-ideologico che ipostatizza in questo modo la positività, facendo del principio di effettività fondamento del comando. Positività per Catania significa semplicemente contingenza: in *Metamorfosi del diritto*, positività assumerà ancora più chiaramente connotati ispirati a Michel Foucault, per cui la positività rimanda all'ordine assolutamente contingente ed immanente delle regole del discorso<sup>8</sup>. Riguardo alla forma Stato, il riferimento alla sua positività è chiarissimo: la forma Stato è un'esperienza storica contingente, non esprime nessuna razionalità privilegiata che animerebbe il rapporto efficacia/validità e il circuito decisione/riconoscimento/norma. Tutto questo conferisce a questo positivismo critico non solo una

---

<sup>8</sup> Più che i riferimenti espliciti, estremamente rari, a Foucault (è citato un'unica volta in *Metamorfosi*), mi paiono decisivi altri elementi 'impliciti'. E particolarmente, l'utilizzo, inedito per Catania, del concetto di *dispositivo*, che viene assunto come primo elemento di ogni elaborazione del materiale normativo. Il dispositivo giuridico sottolinea gli elementi di discontinuità, pluralità, eterogeneità del 'tessuto' dell'efficacia 'positiva', in modo decisamente foucaultiano. Ha sottolineato in modo molto utile questa funzione centrale del *dispositivo* nella rilettura pluralistica che Catania comincia ad offrire del principio di effettività Valeria Giordano, che oppone i «dispositivi immanenti al sociale» alla «presunta incondizionatezza della normatività», nel quadro di una rivalutazione complessiva del discorso 'fattuale': cfr. V. GIORDANO, *Diritto, forza, consenso. Una lettura della coppia concettuale positività-effettività*, in A. CATANIA, *Effettività e modelli normativi*, cit., pp. IX-XVIII, e in particolare pp. XVII-XVIII.

distanza, ma una forza critica notevolissima rispetto ad ogni 'statualismo' implicito nella scienza giuridica positiva, riducendo appunto la forma Stato a contingenza storico-positiva, e non a fonte di razionalità dell'obbligo giuridico.

Nulla vieta, quindi, di immaginare che il nesso tra comportamenti, riconoscimento e struttura normativa permetta di spiegare il sorgere della pretesa di obbligatorietà *anche* in prassi normative *indipendenti* dalla costruzione specificamente statale del diritto moderno. In sintesi (e in fondo in questo la lezione di Catania è profondamente nel solco kelseniano): l'obbligatorietà giuridica dipende dalla struttura normativa del discorso giuridico, non dal principio di sovranità statale. E, a sua volta, secondo la lezione hartiana, la struttura normativa può essere spiegata, 'detrascendentalizzando' in qualche misura Kelsen, insieme come esito e condizione di una prassi riconoscimentale. La sovranità invece è uno specifico principio di organizzazione dell'esperienza contingente dello Stato moderno, e va ricondotta alla contingenza, del tutto positiva, del prevalere di quel modello di organizzazione del comando e di neutralizzazione del conflitto.

Questa posizione – che, ripetiamolo, è già quella maturata in *Decisione e norma* – anima tutto *Metamorfosi del diritto* e permette di elaborare una lettura della globalizzazione che evita sia di relativizzarne l'impatto sul diritto in nome di un ap problematico continuismo con la modernità giuridico-statale, sia di assumere i toni melanconici così diffusi nell'ampia letteratura sulla fine del diritto. Il venire meno della centralità (non ovviamente dell'esistenza) della forma Stato, e soprattutto della sovranità come principio politico generale di organizzazione dell'esperienza giuridica, non è ovviamente irrilevante, per la lettura della trasformazione del fenomeno giuridico: la forma Stato ha strutturato in profondità le modalità in cui si è dato il nesso tra comportamento e norma, tra effettività e validità. Resta però che il circolo decisione-riconoscimento-struttura normativa, che rende conto dell'autonomia della forma giuridica e riporta alle prassi dei soggetti il significato dell'obbligatorietà, è solo contingentemente legato a quella soluzione storica del rapporto obbedienza/comando: il rapporto tra usi, abitudini e comportamenti, da un lato, e pretesa normativa, dall'altro, può articolarsi perciò anche in modi del tutto diversi. Il nesso decisione/riconoscimento può essere mantenuto per rendere ragione di diversi modi di articolare le pratiche normative, anche al di fuori della centralità della forma Stato.

Questa posizione permette a Catania di mantenere la funzione critica del metodo: è ancora possibile spiegare normativamente l'efficacia, anche fuori da quel presupposto statualistico che, in fondo, mistificava il nesso tra effettività e validità, proponendo il principio di efficacia come giustificazione della sovranità. Le prassi comportamentali possono produrre effettività 'altre' rispetto all'obbedienza moderna, che legge lo Stato sovrano come 'monopolista' della razionalità dell'obbedienza. L'effettività può, come pratica di riconoscimento/accettazione, dare vita a prassi normative parziali, molteplici, ma pur sempre di strutture normative si tratta, di pretese all'obbedienza riconosciute logicamente

come tali perché incorporate nella prassi riconoscimentale stessa, secondo il circolo virtuoso che ‘svela’ il mistero dell’obbligatorietà: anzi, i processi globali ci aiutano a far cadere definitivamente quel velo ideologico che caratterizzava il positivismo ideologico-statalistico, che appunto traduceva gli usi, le abitudini, i comportamenti in giustificazione della razionalità del comando sovrano e statale. L’efficacia, gli usi, i comportamenti producono prassi normative differenti e non-sovrane: ma appunto prassi di cui è ancora riconoscibile perfettamente la struttura normativa, la pretesa all’obbedienza, senza che questa possa essere ‘sequestrata’ da ingiustificati presupposti statualisti. In questo modo, il punto di vista critico può essere mantenuto: queste prassi normative, anche quando sorgono da usi e comportamenti non più contenuti all’interno del comando statale, sono comunque *standard obbligatori*, espressi attraverso la forma giuridica, spiegabili e criticamente analizzabili a partire dagli atti di riconoscimento. Il discorso di *Decisione e norma* può, a questo livello, essere confermato, anzi trova ancora più forza, nel confrontarsi con le forme molteplici del diritto globale, perché libero ormai da qualsiasi anche implicito presupposto statualistico. Gli usi, le pratiche, i comportamenti di conformità che si danno anche senza più un nesso obbligato e necessario con il comando statale, non sono da consegnare all’interpretazione in termini di ‘diritto sociale’ o di realismo ingenuo, non vivono per qualche misteriosa forza normativa del fattuale, o in ragione del riemergere di etiche comunitarie, di identità compatte, di ideologiche resurrezioni del diritto naturale, o dei valori sostanziali ‘comuni’ cui si rifanno con sospetta facilità alcune versioni neogiusnaturaliste o alcuni neocostituzionalismi, troppo frettolosamente celebranti la fine dell’autonomia delle ragioni giuridiche ‘positiviste’. Gli usi producono comunque pretese di obbedienza che non hanno a che fare con l’adesione etica ‘sostanziale’, ma con quell’attività di riconoscimento della pretesa normativa che è solo contingentemente e non logicamente legata alla forma Stato<sup>9</sup>.

Dall’altro lato, anche dopo il declino della centralità della forma Stato, la decisione politica continua a confrontarsi con la necessità di esprimersi attraverso una qualche struttura normativa, persino nelle condizioni di ‘eccezionalità’ e di emergenza che nel mondo globale tendono a diventare la regola. La critica di Catania al decisionismo si conferma in continuità con il discorso cominciato in *Decisione e norma*, anche con riferimento ad un mondo globale in cui la semplificazione decisionistica suscita, come ben sappiamo oggi, una notevole fascinazione teorica in chi la vede come una possibile risposta per ricostruire la sovranità statale in crisi. Per Catania la crisi dello Stato sovrano rende non solo ancora possibile, ma ancor più necessario il riferimento alle strutture normative e alle prassi di riconoscimento che spiegano le plurime decisioni che costellano lo

---

<sup>9</sup>Sulla critica al neocostituzionalismo, e ai tentativi di ‘riabilitazione’ dell’etica pratica che sostengono alcune sue versioni, cfr. A. CATANIA, *Metamorfosi del diritto*, cit., pp. 86-94.